



**TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Decreto ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice delegato

Esaminati gli atti della procedura ex legge n. 3/2012 iscritta al n. **1421/2022 R.G.V.G.**;
vista l'istanza per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi presentata nell'interesse del Cus Unime ASD in liquidazione (cod. fisc. 97111390833), in persona del liquidatore *pro tempore* sig. Micali Antonino (C.F. MCLNNN62A16F158D), elettivamente domiciliato in Messina Via S. Giovanni Bosco n.30, presso lo studio dell'Avv. Silvano Martella che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
letti gli atti allegati e la relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, con la quale è stata valutata positivamente la fattibilità del piano;
visto il decreto del GD del 17.03.2023;
in esito all'udienza fissata ex art. 12 legge n. 3/2012 del 12 settembre 2023,

OSSERVA

1. –Sussistono i presupposti e requisiti di accesso ed ammissibilità della domanda di omologazione, in quanto è stato adito il Giudice competente territorialmente.

Il proponente è stato assistito quanto alla prescritta attestazione da un OCC abilitato.

Le osservazioni (trasmesse in data 16 novembre 2022) da parte dell'Università degli studi di Messina circa la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non appaiono fondate e/o rilevanti in questa procedura, poiché l'asserita invalidità delle determinazioni assunte dall'assemblea dei soci in data 23 marzo 2021 è eccepibile esclusivamente con le modalità prescritte dall'art. 23 c.c. e «*su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero*».

A tal proposito, l'Università degli studi di Messina non ricopre alcuna delle qualifiche menzionate nell'art. 23 c.c., né risulta che le determinazioni assunte dalla predetta assemblea dei soci siano state impugnate.

Dalla visura camerale acquisita in atti risulta, comunque, la qualifica di legale rappresentante del Cus Unime ASD in capo a Micali Antonino, con la conseguenza che, in base alla documentazione acquisita agli atti, sussiste la legittimazione attiva del predetto a proporre ricorso per l'ammissione alla procedura ex art. 10 legge n. 3/2012.

Sussiste altresì, alla luce degli elementi dedotti e sulla base della sommaria valutazione qui richiesta, il requisito oggettivo del c.d. sovraindebitamento, da intendere, ai sensi dell'art. 6 legge n. 3/2012 ed in misura non così rigida come nelle procedure fallimentari, come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie



obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempimento, ovvero la esposta situazione patrimoniale alla data del 24 febbraio 2022 evidenzia:

1) attività per € 1.667.678,85 (Immobilizzazioni immateriali € 971.894,79, con **un valore azzerato** in quanto si ritiene che le stesse non possano trovare una loro valorizzazione rilevante sotto il profilo economico e pertanto non realizzabili);

- **Immobilizzazioni materiali** per € 484.697,04, ma prudenzialmente esposte per € 100.000,00;

- **Disponibilità liquide** € 15.277,41;

- **Crediti** € 195.809,61,

- **con un valore finale di attivo rettificato pari ad € 280.282,50;**

2) passività formalmente pari ad € 1.621.768,52 (Banche € 54.845,08, Debiti verso fornitori € 236.574,26 Fornitori per fatture da ricevere € 26.596,00, Debiti verso collaboratori € 190.485,00, Debiti v/erario € 40,00, Fondi spese future € 15.000,00, Fondi di ammortamento € 665.994,22, Mutui e prestiti € 17.225,97; Ratei e risconti passivi € 414.897,89) **sono state riverificate in € 517.775,00, di cui € 474.985,00 al chirografo ed € 42.790,00 al privilegio in prededuzione.**

Non sono emerse, poi, condizioni ostative anche quanto al requisito della meritevolezza in merito all'assunzione delle obbligazioni, non rilevandosi (né essendo state dedotte) condotte negligenti contrarie alla buona fede.

In base al piano proposto, il valore dell'attivo disponibile e ancora realizzabile è, pertanto, di euro 280.277,41, che può essere interamente messo a disposizione dei creditori, al netto degli oneri e spese della procedura, prevedendo l'integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili e il pagamento nella misura del 50% dei crediti chirografari con le seguenti modalità:

- il pagamento in prededuzione della ritenuta d'acconto di € 40,00 entro il mese;
 - il pagamento in prededuzione del 10% del compenso all'OCC della CCIAA di Messina, previsto in € 1.500,00 alla consegna della relazione (importo da considerare già comprensivo di oneri di legge);
 - il pagamento in prededuzione del saldo del compenso all'O.C.C. della CCIAA, previsto in € 13.500,00 entro 12 mesi dall'omologa del piano (importo da considerare già comprensivo di oneri di legge);
 - il pagamento in prededuzione dei compensi ai professionisti che hanno elaborato il piano, previsti in € 6.000,00 entro 12 mesi dall'omologazione piano (importo da considerare già comprensivo di oneri di legge);
 - il pagamento integrale delle spese legali e di procedura, previste in € 21.750,00 in prededuzione, all'atto dell'effettivo sostenimento e subordinato alla disponibilità derivante dall'incasso dei crediti o del realizzo della vendita dei beni;
- per un totale di spese prededucibili di € 42.790,00;
- il pagamento dei creditori chirografari – istituti di credito, fornitori e collaboratori – nella misura del 50% senza interessi;



- il pagamento delle spese in prededuzione tramite riparti parziali dei creditori chirografari nel termine massimo di anni 5 dalla data di omologazione del Piano, come da prospetto dei pagamenti da eseguirsi anno per anno allegato al Piano;

Ciò posto, l'OCC, come accennato, ha attestato la fattibilità del piano che appare coerente con le scarse risorse disponibili, dovendosi anche condividere le conclusioni sulla maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che i creditori hanno una chance di soddisfacimento sia pur minimo, rispetto ad una esazione del maggior credito del tutto aleatoria e anche con tempistica non definita.

Così come esposto nel decreto del 17.03.2023, l'OCC ha anche attestato il raggiungimento della maggioranza di legge ex art. 11 legge n. 3/2012, posto che su 211 creditori chirografari ammessi al voto, al 16 novembre 2022 n. 40 avevano manifestato voto favorevole alla proposta di accordo del Cus Messina Asd in modo espresso (€ 100.811,30) e 112 in modo tacito (€ 233.127,20), con una incidenza percentuale del 73% sul totale del debito di € 456.758,31, mentre altri creditori avevano successivamente manifestato voto favorevole;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 ss., 12 e 13 legge n. 3/2012;

Omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da Cus Unime ASD in liquidazione (cod. fisc. 97111390833) in persona del liquidatore *pro tempore* sig. Micali Antonino (C.F. MCLNN62A16F158D), come da parte motiva.

Dispone che i programmati pagamenti nei termini di cui al piano medesimo (con inizio entro quindici giorni dalla comunicazione a parte istante del presente decreto), siano effettuati direttamente dal debitore, che provvederà a darne comunicazione all'OCC entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno;

Attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012, autorizzandolo a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, onerandolo di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso e di comunicare ai creditori e al GD eventuali irregolarità.

Dispone che l'OCC relazioni tempestivamente al Tribunale in ordine ad eventuali inadempimenti del piano.

Dispone che l'OCC provveda immediatamente alla comunicazione ai creditori interessati a mezzo pec, nonché a provvedere all'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Messina.

Dispone nulla sulle spese del procedimento.

Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi a cura della Cancelleria

Messina, lì 10/11/2023

Il Giudice delegato
dott. *Daniele Carlo Madia*

